

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

GUIDA 2022

Aggiornata al 03/01/2023

Chi è tenuto al versamento dell'IMU.....	1
Abitazione principale.....	1
La base imponibile IMU.....	2
Periodo di possesso.....	3
Aliquote IMU 2022.....	4
Agevolazioni per le abitazioni locatate a canone concordato.....	5
Agevolazioni per le abitazioni cedute in comodato.....	6
Riduzione IMU residenti all'estero.....	7

Immobili esenti da IMU.....	7
Versamento.....	7
Versamento omesso o tardivo.....	8
Ravvedimento.....	8
Dichiarazioni IMU.....	9
Principale normativa di riferimento.....	11
Contatti.....	11
Calcolo dell'IMU.....	12

IMU - Imposta municipale propria

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli); l'imposta si calcola applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata annualmente dal Comune.

L'IMU non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per gli immobili ad esso equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che rimangono assoggettati all'imposta.

Conferma aliquote e detrazioni

Per l'anno 2022 il Comune di Bologna ha confermato le medesime aliquote e detrazioni dell'anno 2021.

Chi è tenuto al versamento dell'IMU

Sono soggetti all'imposta municipale propria:

- coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
- coloro che possiedono un'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare in categoria catastale A/1, A/8 o A/9, assegnata a seguito di provvedimento del giudice;
- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del Codice Civile sulla

casa, adibita a residenza familiare, qualora questa sia in categoria catastale A/1, A/8 o A/9.

- l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
- i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
- i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o delle agevolazioni.

Abitazione principale

L'IMU non è dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e le relative pertinenze, e per gli immobili ad essa equiparati e le relative pertinenze, salvo che si tratti di unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata in data 13 ottobre 2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella parte in cui richiedeva che nell'abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L'esenzione IMU per l'immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l'effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.

Abitazione principale in categoria A/1, A/8 o A/9

Gli immobili adibiti ad abitazione principale, e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, sono invece soggetti ad IMU. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale. La detrazione di imposta per l'abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

Pertinenze dell'abitazione principale

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Immobili equiparati all'abitazione principale

Sono equiparati all'abitazione principale ai fini delle agevolazioni IMU i seguenti immobili:

- l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Nel caso di possesso di più abitazioni, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola di esse;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle suddette

cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

La base imponibile IMU

La base imponibile IMU è costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili. L'IMU si calcola moltiplicando la base imponibile per l'aliquota deliberata annualmente dal Comune.

Il valore dei fabbricati

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Il valore dei fabbricati è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto rivalutate del 5 per cento i seguenti moltiplicatori:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovrà essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, aggiornati mediante l'applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

Fabbricati di interesse storico

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Fabbricati inagibili o inabitabili

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in uno stato di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

L'inagibilità dell'immobile deve essere conseguenza di un accadimento imprevisto o casuale; non sono pertanto, in nessun caso, da considerare inagibili gli immobili oggetto di interventi edilizi.

Fabbricati oggetto di interventi edilizi

Nel caso di interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere a), e b), del D.P.R. n. 380/2001, l'imposta deve essere calcolata sulla base della rendita catastale dell'immobile oggetto dell'intervento.

In caso degli interventi edilizi di maggiore entità, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori edilizi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato oggetto dell'intervento è comunque utilizzato.

Il valore delle aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La base imponibile IMU è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2022, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il valore dei terreni agricoli

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio 2022, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Periodo di possesso

L'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile ed al verificarsi delle condizioni previste per l'applicazione delle agevolazioni, conseguentemente, se le caratteristiche

strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti dell'IMU che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

Aliquote IMU 2022

Per l'anno 2022 il Comune di Bologna ha confermato le medesime aliquote e detrazioni dell'anno 2021.

Aliquote IMU 2022:

<u>0,6 per cento</u> (6 per mille)	relativamente alle unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche. L'aliquota si applica anche agli immobili A/1, A/8 e A/9 che ai fini IMU sono equiparati all'abitazione principale;
<u>0,76 per cento</u> (7,6 per mille)	relativamente alle unità immobiliari (e alle pertinenze ammesse) interamente locate - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori (*) - dal soggetto passivo di imposta a: • persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale; • studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l'Università degli Studi di Bologna; • lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti. La presente aliquota può essere applicata anche nel caso in cui il locatario sia parente di primo grado della persona che utilizza l'immobile come abitazione principale ovvero dello studente o lavoratore fuori sede; (*) Rientrano tra questi contratti quelli concordati di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
<u>0,76 per cento</u> (7,6 per mille)	relativamente all'abitazione (e alle pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione;
<u>0,76 per cento</u> (7,6 per mille)	relativamente agli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui all'art.73 comma 1 lett.c del nuovo T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986 n.917 nel nuovo testo risultante dal D.Lgs.12/12/2003 n.344) e destinati prevalentemente a spettacoli musicali e teatrali;
<u>0,76 per cento</u> (7,6 per mille)	relativamente alle sale cinematografiche del centro storico ed alle monosale della periferia della città di Bologna individuate nell'apposita delibera di attuazione delle politiche fiscali concordate nella convenzione siglata dal Comune di Bologna e l'A.N.E.C. in data 23/09/08 rep.n.206395;
<u>0,76 per cento</u> (7,6 per mille)	relativamente alle unità immobiliari possedute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 (interessate dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/17, artt. 54, 89, 99, 101, 102, 104);

Segue

Aliquote IMU 2022:

<u>0,76 per cento</u> (7,6 per mille)	relativamente alle abitazioni concesse in uso a parenti di primo grado che, ai sensi dell'art.1 D.Lgs.99/04 e ss.mm., siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
<u>0,76 per cento</u> (7,6 per mille)	applicabile per tre anni, agli immobili posseduti e utilizzati direttamente ed esclusivamente dalle micro-piccolo-medio imprese (M.P.M.I.) che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote IMU, abbiano avuto una crescita dimensionale, dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto della fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico;
<u>0,76 per cento</u> (7,6 per mille)	relativamente alle abitazioni, e pertinenze ammesse, direttamente locate agli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera C), del testo unico delle imposte sui redditi, e destinate a progetti finalizzati a dare una risposta ai bisogni abitativi di persone o famiglie senza fissa dimora, a condizione che il canone di locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;
<u>0,1 per cento</u> (1 per mille)	relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133;
aliquota ordinaria <u>1,06 per cento</u> (10,6 per mille)	relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie agevolative.

Agevolazioni per le abitazioni locate a canone concordato

Riduzione di imposta al 75%

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998, l'IMU, determinata sulla base dell'aliquota deliberata dal Comune, è ridotta al 75 per cento. Rientrano tra questi contratti quelli di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Aliquota agevolata 0,76%

E' confermata per l'anno 2022 l'aliquota agevolata 0,76% già prevista negli anni scorsi relativamente alle unità immobiliari (e alle relative pertinenze) interamente locate a canone concordato - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni delle proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a:

- persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale;
- studenti universitari, non residenti nel Comune, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post laurea presso l'Università degli Studi di Bologna;

- lavoratori, non residenti nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Bologna o in Comuni confinanti.

L'aliquota agevolata può essere applicata anche nel caso in cui il locatario sia parente di primo grado della persona che utilizza l'immobile come abitazione principale ovvero dello studente o lavoratore fuori sede.

Attestazione bilaterale di rispondenza del contratto di locazione a canone concordato

A partire dal 1 marzo 2018 chi stipula un contratto di locazione a canone concordato, per poter fruire delle agevolazioni IMU previste (riduzione di imposta al 75% e aliquota 0,76%), deve ottenere l'attestazione di rispondenza del contratto rispetto a quanto previsto dall'accordo territoriale.

Le parti (locatore e locatario) nel predisporre il contratto di locazione concordato potranno farsi assistere, nella determinazione del canone, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori (l'assistenza dovrà essere fornita da entrambe le organizzazioni sindacali).

Chi non si farà assistere dalle organizzazioni, per potere fruire delle agevolazioni IMU, dovrà comunque

richiedere alle organizzazioni stesse il rilascio dell'attestazione di rispondenza del contratto di locazione all'accordo territoriale.

Dal 22 giugno 2022, l'attestazione di rispondenza può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

Quando occorre la dichiarazione

Il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune il possesso dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni previste per gli immobili locati a canone concordato, con le seguenti modalità:

- nel caso in cui il contribuente sia in possesso dei requisiti previsti per l'applicazione dell'aliquota agevolata 0,76% e della riduzione di imposta al 75% dovrà presentare al Comune, per l'applicazione di entrambe le agevolazioni, esclusivamente la dichiarazione delle aliquote, entro il 16 dicembre 2022;
- non è invece prevista la presentazione della dichiarazione IMU qualora il contribuente abbia diritto alla riduzione d'imposta al 75% prevista per la locazione a canone concordato, ma debba applicare l'aliquota ordinaria 1,06% perché non risultano soddisfatti i requisiti per potere fruire dell'aliquota ridotta 0,76% (ad esempio perché l'immobile è locato a una persona giuridica o a un conduttore diverso da quelli previsti dalla delibera di approvazione delle aliquote IMU).

A agevolazioni per le abitazioni cedute in comodato

Riduzione del 50% della base imponibile

Per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale, è prevista la riduzione della base imponibile IMU del 50 per cento, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il comodatario deve avere la dimora abituale e la residenza anagrafica nell'abitazione;
- il contratto di comodato deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- il comodante deve avere residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso comune in cui è

situato l'immobile ceduto in comodato e non deve possedere altre abitazioni in Italia (per intero o in parte), con l'unica possibile eccezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale e delle eventuali pertinenze;

- l'abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale non devono essere censite nelle categorie catastali A1, A8 o A9.

L'agevolazione si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Il contribuente che, oltre all'abitazione ceduta in comodato e all'eventuale sua abitazione principale ubicata nello stesso Comune, possiede anche altri immobili censiti in categorie catastali diverse da quella abitativa, mantiene il diritto ad applicare l'agevolazione.

Aliquota agevolata 0,76%

E' confermata per l'anno 2022 l'aliquota agevolata già prevista negli scorsi anni relativamente all'abitazione (e alle relative pertinenze ammesse) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale e che non goda già della medesima agevolazione relativamente ad un'ulteriore abitazione.

L'aliquota agevolata 0,76% spetta se il contribuente che cede l'appartamento al familiare non possiede la propria abitazione principale ed è applicabile limitatamente ad una sola abitazione ceduta ad un parente o affine di primo grado.

Per l'applicazione dell'aliquota agevolata 0,76% non è richiesta la registrazione del comodato.

Il contribuente che ha i requisiti per potere fruire di tutte e due le agevolazioni applicherà l'aliquota ridotta alla base imponibile dimezzata.

Quando occorre la dichiarazione

Il contribuente è tenuto a dichiarare al Comune il possesso dei requisiti richiesti per l'applicazione delle agevolazioni previste per le unità immobiliari concesse in comodato, con le seguenti modalità:

- per quanto riguarda la riduzione della base imponibile IMU al 50%, il contribuente in possesso dei requisiti dovrà presentare al Comune la dichiarazione sul modello ministeriale, entro il termine del 31 dicembre 2022 per l'anno di imposta 2021 e del 30 giugno 2023 per l'anno di imposta 2022.

- nel caso di applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,76% il contribuente in possesso dei requisiti dovrà presentare al Comune la dichiarazione delle aliquote entro il 16 dicembre 2022.

Il contribuente che ha i requisiti per potere fruire di tutte e due le agevolazioni dovrà presentare entrambe le dichiarazioni.

Riduzione IMU residenti all'estero

Limitatamente all'anno 2022, l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, è ridotta al 37,5%. La riduzione di imposta, che nel 2021 era fissata al 50%, per l'anno 2022 è stata quindi portata al 62,5%.

Come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella sua risoluzione n. 5/DF del 11 giugno 2021, per l'applicazione dell'agevolazione occorre che ci sia coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall'Italia, e lo Stato che eroga la pensione.

La pensione deve inoltre essere maturata mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati nei seguenti Paesi:

➤ i Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera e Regno Unito. L'elenco dei paesi è consultabile all'indirizzo:

<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-dell'unione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-di-sicurezza-sociale>;

➤ i Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l'Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. L'elenco è consultabile all'indirizzo:

<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati>.

Per comunicare il diritto all'agevolazione occorre presentare la dichiarazione IMU su modello ministeriale.

Immobili esenti da IMU

Al comma 759, dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 sono elencate le fattispecie per cui è prevista l'esenzione dall'IMU.

L'esenzione si applica per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Esenzione IMU beni merce

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Esenzioni IMU legate all'emergenza sanitaria da COVID-19

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 non è dovuta l'IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Terreni agricoli esenti

Sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Per il Comune di Bologna, classificato parzialmente montano l'esenzione opera solo limitatamente alla porzione collinare del territorio comunale (l'elenco dei terreni collinari esenti di Bologna è disponibile sul sito del Comune, all'indirizzo: www.comune.bologna.it).

Sono inoltre esenti dall'imposta, indipendentemente dalla loro ubicazione, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Restano soggetti a IMU tutti gli altri terreni agricoli.

Versamento

La prima rata IMU 2022, da versare entro il 16 giugno 2022, deve essere calcolata sulla base della situazione immobiliare del contribuente nel primo semestre dell'anno 2022.

La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2022, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione deliberate per l'anno 2022 con conguaglio sulla prima rata (imposta annua meno acconto).

L'IMU dovuta per le abitazioni principali A1, A8 o A9, per gli altri fabbricati, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili, con esclusione dei fabbricati ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, deve essere versata esclusivamente al Comune. Per i fabbricati ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, deve invece essere versata direttamente allo Stato l'IMU calcolata sulla base dell'aliquota 0,76%, mentre è destinata al Comune la differenza tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata e la quota riservata allo Stato.

Il versamento IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure l'apposito bollettino postale. I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato che devono effettuare i pagamenti dell'IMU dall'estero, nel caso in cui non possano utilizzare il modello F24, dovranno provvedere tramite bonifico bancario secondo le modalità indicate sul sito del Comune nella sezione: *IMU – Versamento dei contribuenti residenti all'estero*.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è uguale o inferiore a 12 euro, se l'importo supera i 12 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

I codici da utilizzare per i versamenti IMU sono:

Codice Comune di Bologna: A944

Codici Tributo:

3912	IMU per l'abitazione principale e le relative pertinenze – COMUNE;
3913	IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
3914	IMU per i terreni – COMUNE;
3916	IMU per le aree fabbricabili – COMUNE;
3918	IMU per altri fabbricati – COMUNE;
3925	IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO;
3930	IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – COMUNE.
3939	IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (esenti a decorrere dal 1 gennaio 2022).

Versamento enti non commerciali

Il versamento dell'IMU degli enti non commerciali deve essere effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno ed il 16 dicembre dell'anno di imposta e l'ultima, a congruaglio dell'imposta dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo.

Versamento omesso o tardivo

Chi non versa l'imposta, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Il contribuente che versa l'imposta in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.

Ravvedimento

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento dell'imposta o della differenza di imposta dovuta, degli interessi legali sull'imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sull'imposta versata in ritardo. Occorre versare le maggiorazioni unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella "ravv".

Ravvedimento per omesso versamento

- Nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica **la sanzione dello 0,1 %** per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali (*);
- nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la **sanzione del 1,5 %** dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
- nel caso di versamento effettuato tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la

sanzione del 1,67 % dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);

▪ nel caso di versamento IMU effettuato tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta (30 giugno 2023 per gli anni di imposta 2021 e 2022) si applica la **sanzione del 3,75%** dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);

▪ nel caso di versamento IMU effettuato entro la scadenza della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello di imposta (30 giugno 2023 per l'anno di imposta 2020 e 30 giugno 2024 per gli anni 2021 e 2022) si applica la **sanzione del 4,29%** dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);

▪ nel caso di versamenti IMU effettuati oltre la scadenza della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello d'imposta, si applica la **sanzione del 5%** dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*), a condizione che la violazione non sia già stata contestata al contribuente o che non gli sia stato comunicato l'inizio dell'attività di verifica tramite la notifica di un questionario o di una richiesta di dati.

(*) Saggio degli interessi legali:

5,00%	dal 01/01/2023
1,25%	dal 01/01/2022 al 31/12/2022
0,01%	dal 01/01/2021 al 31/12/2021
0,05%	dal 01/01/2020 al 31/12/2020
0,8%	dal 01/01/2019 al 31/12/2019
0,3%	dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Calcolatrice IMU

E' possibile effettuare il calcolo dell'IMU utilizzando il calcolatore presente nel sito internet del Comune, all'indirizzo: www.comune.bologna.it.

Il servizio consente ai cittadini il calcolo dell'imposta dovuta e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali. L'accesso al servizio può essere libero oppure come utente registrato tramite SPID. (Sistema Pubblico d'Identità Digitale).

Tramite l'accesso autenticato è possibile effettuare il calcolo personalizzato dell'imposta, sulla base dei dati relativi alla propria situazione immobiliare disponibili negli archivi comunali.

Dichiarazioni IMU

Per l'IMU del Comune di Bologna sono previsti due tipi di dichiarazione:

1) - la dichiarazione IMU, redatta sul modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,

con cui il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, a cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

La dichiarazione ministeriale deve essere presentata quando è relativa ad eventi di cui il Comune non può venire a conoscenza tramite la consultazione delle banche dati del Catasto e dell'Anagrafe comunale.

2) - la dichiarazione delle aliquote IMU, prevista dal regolamento comunale, deve invece essere presentata in alcuni determinati casi per comunicare il diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta 0,76%.

Dichiarazione IMU ministeriale

La dichiarazione IMU ministeriale deve essere presentata entro il 30 giugno 2023, sia per le variazioni dell'anno 2021 che per le variazioni dell'anno 2022.

Per conoscere i casi per cui la dichiarazione deve essere presentata è necessario fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del modello.

Si evidenziano, di seguito, i casi per cui la dichiarazione IMU ministeriale deve essere presentata al Comune di Bologna:

- per comunicare il diritto alle agevolazioni previste per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- per gli immobili che hanno perso, oppure acquistato, il diritto all'esenzione dell'IMU;
- per comunicare l'inizio dell'esenzione d'imposta prevista per le attività colpite all'emergenza sanitaria da COVID-19;
- per comunicare il diritto, o la cessazione del diritto, all'agevolazione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- per comunicare il diritto, o la cessazione del diritto, all'agevolazione per i fabbricati di interesse storico e artistico;
- per i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;
- per comunicare la cessazione della soggettività passiva IMU del genitore non assegnatario della casa familiare che, a seguito di provvedimento del giudice, è stata assegnata al genitore affidatario dei figli.
- per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
- per l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio

permanente appartenente alle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, c. 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- per gli immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- per l'acquisto, la vendita e la variazione di valore delle aree fabbricabili;
- per le aree divenute edificabili a seguito della demolizione del fabbricato;
- per i terreni agricoli divenuti area fabbricabile;
- per gli immobili assegnati ai soci della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria;
- per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
- per gli immobili per cui è intervenuta una riunione di usufrutto o l'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, se tali variazioni non sono state dichiarate in Catasto o non dipendono da atti per i quali sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
- per gli immobili per cui si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale per effetto di legge (es. usufrutto legale dei genitori o diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540 del Codice Civile);
- per comunicare il diritto, o la cessazione del diritto, all'esenzione per l'abitazione non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- per comunicare il possesso dei requisiti richiesti per l'applicazione della riduzione della base imponibile IMU del 50% prevista per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado;
- Per comunicare il diritto alla riduzione IMU prevista per l'abitazione, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

La dichiarazione IMU non deve invece essere presentata:

- per comunicare il diritto alla riduzione di aliquota in quanto il Regolamento IMU del Comune di Bologna prevede un apposito modello per comunicare il diritto all'aliquota ridotta, rispetto a quella ordinaria;
- per gli immobili che vengono adibiti o che cessano di essere adibiti ad abitazione principale qualora la variazione sia rilevabile dalle risultanze anagrafiche;
- per tutte le variazioni immobiliari riportate negli atti catastali: le variazioni soggettive che dipendono da atti

notarili e le variazioni oggettive presentate in Catasto tramite la procedura Docfa;

- per gli eredi ed i legatari che hanno presentato dichiarazione di successione contenente i beni immobili.

Nei casi previsti la dichiarazione deve essere presentata all'Unità Intermedia Entrate - Area Finanza del Comune di Bologna, ufficio IMU, Piazza Liber Paradisus n. 10 - o spedita tramite raccomandata al medesimo ufficio, oppure inviata tramite PEC all'indirizzo: entrate@pec.comune.bologna.it.

In alternativa la dichiarazione IMU può essere presentata in modalità telematica, direttamente da parte del contribuente tramite i servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati.

Dichiarazione IMU enti non commerciali

Gli Enti non Commerciali che possiedono immobili oggetto di esenzione dall'IMU ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992 (richiamato dall'art. 1, comma 759, lettera g) della legge 160/2019), sono tenuti a inviare la Dichiarazione IMU-TASI ENC, esclusivamente con modalità telematica al Dipartimento delle finanze. La dichiarazione deve essere presentata per ogni anno di imposta anche nel caso in cui non siano intervenute variazioni.

Dichiarazione delle aliquote IMU

Per l'applicazione dell'aliquota ridotta 0,76% prevista:

- a) per un'abitazione (con le relative pertinenze) concessa in uso gratuito ai parenti ed affini di 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il soggetto passivo di imposta non sia titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale sull'immobile destinato a propria abitazione principale;
- b) per le unità immobiliari (e le pertinenze ammesse) interamente locate a canone concordato - alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori - dal soggetto passivo di imposta a persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale, oppure a studenti universitari o a lavoratori fuori sede;

- c) per gli immobili utilizzati direttamente ed esclusivamente da imprese che, successivamente alla data di approvazione del regolamento sulle aliquote IMU, abbiano avuto una crescita dimensionale dovuta ad operazioni straordinarie societarie tramite fusione o incorporazione, a condizione che le società oggetto di fusione o incorporazione non fossero già di proprietà del medesimo soggetto giuridico;
- d) per le abitazioni, e pertinenze ammesse, direttamente locate ad enti non commerciali e destinate a progetti finalizzati a dare una risposta ai bisogni abitativi di persone o famiglie senza fissa dimora, a condizione che il canone di locazione sia inferiore o uguale al canone concordato applicabile in caso di locazione dell'immobile alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori;

il soggetto passivo di imposta deve presentare al Comune, entro il 16 dicembre 2022, una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione:

- dell'aliquota applicata;
- dell'ubicazione e degli identificativi catastali dell'immobile;
- del nominativo e codice fiscale del conduttore, nel caso di alloggio locato o ceduto in comodato.

Per le unità immobiliari locate a a canone concordato alla dichiarazione delle aliquote deve essere allegata:

- se il contratto di locazione è stato stipulato entro il 28 febbraio 2018: la copia del contratto;
- se il contratto di locazione è stato stipulato dopo il 28 febbraio 2018: la copia dell'attestazione di rispondenza rilasciata da due delle organizzazioni firmatarie dell'accordo, se non già trasmessa al Comune con una precedente dichiarazione.

La dichiarazione delle aliquote ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni, in caso contrario deve essere inviata una nuova dichiarazione, attestante l'avvenuta variazione.

La dichiarazione delle aliquote può essere:

- consegnata direttamente all'ufficio IMU;
- spedita tramite raccomandata;
- inviata tramite fax al numero 051-7095076;
- scansionata e trasmessa tramite il servizio online disponibile all'indirizzo: www.comunebo.it/infotributi;
- scansionata e trasmessa tramite PEC all'indirizzo: entrate@pec.comune.bologna.it;
- trasmessa collegandosi alla pagina web: www.comune.bologna.it - Aliquote IMU - Come

presentare la dichiarazione (accedendo tramite credenziali FedERa ad alta affidabilità oppure SPID).

Principale normativa di riferimento

- Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020) - art. 1, commi da 738 a 783;
- Decreto legislativo n. 472 del 18/12/1997 - art. 13;
- Decreto legge n. 124 del 26/10/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157 del 19/12/2019 - art. 10-bis;
- Decreto legge n. 104 del 14/8/2020 convertito dalla legge n. 126 del 13/10/2020 - art. 78.
- Legge n. 178 del 30/12/2020 (legge di bilancio 2021) - art. 1 comma 48;
- Legge n. 234 del 30/12/2021 (legge di bilancio 2022) art. 1, comma 743;
- Decreto legge n. 73 del 21/06/2022 artt. 7, 19 e 31;
- Regolamento per la disciplina dell'IMU (imposta municipale propria) di cui all'art. 1, commi 738 e ss. della legge 160/2019;
- Decreto legge 198 del 29/12/2022 art. 3, comma 1;
- Nuova deliberazione delle aliquote IMU per l'annualità 2021 e della detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 1, commi 738 e ss. della legge 160/2019 (le aliquote e la detrazione sono tacitamente confermate per l'anno 2022);
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, depositata in data 13 ottobre 2022.

Contatti

L'ufficio IMU riceve il pubblico esclusivamente su appuntamento nei seguenti giorni ed orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

E' possibile fissare gli appuntamenti collegandosi all'indirizzo web: www.comune.bologna.it, digitando nel campo di ricerca: "prenotazione appuntamenti" oppure telefonando al numero 051 2194701 (numero da non utilizzare per le richieste di informazioni sull'IMU).

Per le informazioni telefoniche: da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 13,00 - martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 17,00 ai numeri 051 2193690 - 051 2193471.

Infotributi online: è possibile inviare richieste di informazioni collegandosi al seguente link: www.comunebo.it/infotributi.

Calcolo dell'IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE, se appartenente alle categorie catastali A1, A8 o A9

rendita catastale dell'abitazione e delle eventuali pertinenze rivalutata del 5%	X 160 =	valore catastale - base imponibile	X	aliquota	: 100 =	Imposta annua da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (informazioni a pag. 3 della guida).	-
						detrazione di imposta (*)	=
						IMU DOVUTA	

(*) La detrazione di imposta per l'abitazione principale in categoria A1, A8 o A9 e per le eventuali pertinenze ammesse, di Euro 200, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

ALTRI FABBRICATI

rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5%	X	moltiplicatore (**)	=	valore catastale - base imponibile	X	aliquota	: 100 =	IMU dovuta da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (informazioni a pag. 3 della guida).
---	---	---------------------	---	------------------------------------	---	----------	---------	--

(**) I Moltiplicatori da applicare alle rendite rivalutate per ottenere la base imponibile sono:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

N.B.

- per i fabbricati inagibili o storici è prevista la riduzione della base imponibile del 50% (informazioni a pag. 3 della guida);
- per gli immobili locati a canone concordato è prevista la riduzione di imposta al 75% (informazioni a pag. 5 della guida);
- per le abitazioni cedute in comodato a genitori o figli, alle condizioni indicate a pag. 6 della guida, la base imponibile è ridotta del 50%.

TERRENI AGRICOLI

reddito dominicale del terreno rivalutato del 25%	X 135 =	Valore catastale del terreno	X	aliquota	: 100 =	IMU dovuta da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (informazioni a pag. 3 della guida).
---	---------	------------------------------	---	----------	---------	--

Esenzioni per i terreni agricoli: sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina secondo i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Per il Comune di Bologna, classificato parzialmente montano l'esenzione opera solo limitatamente alla porzione collinare del territorio comunale.

Sono inoltre esenti dall'IMU indipendentemente dalla loro ubicazione: i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione ed i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

AREE FABBRICABILI

valore venale del terreno	X	aliquota	: 100 =	IMU dovuta da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso espresso in mesi (informazioni a pag. 3 della guida).
---------------------------	---	----------	---------	--

L'imposta dovuta per le abitazioni principali A1, A8 o A9, per gli altri fabbricati con esclusione di quelli ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili deve essere versata esclusivamente al Comune. Per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D deve essere versata direttamente allo Stato l'IMU calcolata sulla base dell'aliquota 0,76%, mentre è destinata al Comune la differenza tra l'imposta calcolata sulla base dell'aliquota deliberata e la quota riservata allo Stato.

Gli interessati possono rivolgersi per informazioni all'ufficio IMU, presso l'Unità Intermedia Entrate, Area Finanza del Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 10, Torre A, 2° piano - **su appuntamento** nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30 - telefono: 051/2193690, 051/2193471. E' possibile inviare online richieste di informazioni sull'imposta tramite il servizio disponibile all'indirizzo: www.comunebo.it/infotributi.

